



UNIVERSITÀ
di VERONA

Decreto Rettorale
Emanazione del Regolamento per il funzionamento del Centro Piattaforme Tecnologiche (C.P.T.)

IL RETTORE

VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale 7 ottobre 1994, n. 6435, modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n. 4965;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 9 agosto 2017 n. 1314 e successivamente modificato con Decreto Rettorale 24 giugno 2020 n. 4967;

VISTO il Decreto Rettorale 31 agosto 2015 n. 1310 di attivazione del Centro di servizi di Ateneo "Centro Piattaforme Tecnologiche" (C.P.T.);

VISTO il Regolamento per il funzionamento del C.P.T., modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale 9 aprile 2018 n. 2783;

CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento per il funzionamento del C.P.T. al fine di armonizzarlo e adeguarlo alle disposizioni del nuovo schema tipo per la costituzione ed il funzionamento dei Centri di didattica e servizi di Ateneo, approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente in data 12 e 26 maggio 2020;

VISTE la delibera del Senato Accademico del 18 dicembre 2020 di approvazione delle proposte di modifica del Regolamento per il funzionamento del C.P.T., nonché il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione del 22 dicembre 2020;

CONSIDERATO il carattere sostanziale delle modifiche discendenti dal nuovo Regolamento sulla struttura e sul funzionamento del C.P.T.;

RITENUTA pertanto la necessità di emanare un nuovo testo regolamentare;

VISTA la nomina del Prof. Leonardo Chelazzi quale Presidente del C.P.T. conferita con Decreto Rettorale 6 luglio 2018 n. 5751 per un triennio (a decorrere dalla data di detto Decreto e fino al 6 luglio 2021);

DECRETA

art. 1: è emanato il Regolamento per il funzionamento del Centro di servizi di Ateneo "Centro Piattaforme Tecnologiche" (C.P.T.), nel testo allegato al presente Decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo e che sostituisce il precedente;

art. 2: Il Prof. Leonardo Chelazzi rimane in carica in qualità di Direttore del Centro di servizi di Ateneo "Centro Piattaforme Tecnologiche" (C.P.T.) sino alla data del 6 luglio 2021.

prof. Pier Francesco Nocini

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell'Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PIATTAFORME TECNOLOGICHE

Art. 1 - Denominazione e sede

1. Il Centro Piattaforme Tecnologiche (d'ora innanzi Centro) è un Centro di servizi d'Ateneo istituito con decreto del Rettore, nel rispetto degli art. 30 e 45 dello Statuto, dell'art. 3 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dell'art. 17 del Regolamento Generale di Ateneo e del D.P.R. 382/80.
2. Il Centro ha le proprie sedi principali in Verona, presso il Policlinico G.B. Rossi, Piazzale L.A. Scuro n. 10, e presso gli Istituti Biologici, Strada Le Grazie n. 8, nei locali individuati nelle planimetrie allegate al presente regolamento.

Art. 2 - Finalità

1. Il Centro eroga servizi e gestisce laboratori e complessi apparati scientifici e tecnici finalizzati al supporto delle attività di ricerca delle strutture dell'Ateneo.
2. Il Centro coordina e gestisce le Piattaforme Tecnologiche dell'Ateneo.
3. Per Piattaforma Tecnologica si intende un'apparecchiatura o un insieme di apparecchiature costituenti un'infrastruttura di ricerca integrata, caratterizzata da:
 - a. una vocazione alla multiutenza interna, anche tra Dipartimenti, ed esterna;
 - b. una capacità di integrare competenze diverse;
 - c. una capacità di produrre ricerca altamente qualificata e servizi.
4. Il Centro ha le seguenti finalità:
 - a. fornire la disponibilità di moderni strumenti e servizi ai ricercatori e ai docenti dell'Università degli Studi di Verona per lo svolgimento delle loro attività istituzionali di ricerca e di didattica, in particolare in caso di apparecchiature d'elevata complessità, innovative e d'interesse multidisciplinare;
 - b. promuovere attività di ricerca, studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispone in relazione alle finalità dei Dipartimenti;
 - c. fornire prestazioni tecniche, consulenze scientifiche e altri servizi a soggetti esterni, pubblici e privati, che ne facciano richiesta, nel rispetto delle norme previste dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo in materia.
5. La durata del Centro è pari a tre anni.
6. Il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ogni tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.
7. Il mancato rinnovo comporta la disattivazione del Centro nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.



Art. 3 - Dipartimenti costituenti e afferenze

1. Al Centro afferiscono i seguenti Dipartimenti dell'Area della Scienza della Vita e della Salute e dell'Area di Scienze e Ingegneria:
 - Diagnostica e sanità pubblica;
 - Medicina;
 - Neuroscienze, biomedicina e movimento;
 - Scienze chirurgiche odontostomatologiche e materno infantili;
 - Informatica;
 - Biotecnologie.
2. Possono chiedere di afferire al Centro ulteriori Dipartimenti con richiesta motivata ed approvata dai rispettivi Consigli, quando risulti evidente il loro interesse specifico nelle finalità del Centro e la disponibilità a fornire supporto tecnico-scientifico all'attività complessiva dello stesso.
1. Il Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 7, su proposta del Direttore, si pronuncerà in merito. Analoga procedura sarà adottata in caso di recesso da parte di un Dipartimento, qualora si ritengano esaurite le esigenze di afferenza al Centro stesso. Potranno inoltre aderire al Centro, con le modalità di cui al precedente capoverso, Enti e Istituzioni che con esso condividono gli scopi e le finalità di cui al precedente art. 2.
- 2.

Art. 4 - Gestione amministrativo-contabile

1. Il Centro gode di autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nei limiti e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione coerentemente allo Statuto e alle disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. a).
2. Ai compiti di supporto degli organi del Centro e alle ulteriori attività amministrative-contabili del Centro, è preposto un funzionario incaricato dal Direttore Generale.
3. Le funzioni di gestione inerenti alla contabilità e agli acquisti del Centro sono espletate dai rispettivi presidi, nel rispetto delle norme fissate dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 5 - Organi di governo

1. Sono Organi del Centro:
 - a. Il Direttore;



- b. Il Consiglio Direttivo.

Il Centro si avvale di un Responsabile Tecnico.

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno in possesso di comprovata esperienza professionale e qualificazione scientifica nei settori di interesse del Centro.
2. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento o di Presidente di Scuola.
3. È nominato dal Rettore con proprio decreto, su proposta del Consiglio Direttivo, sentito il Senato Accademico, dura in carica per tre anni e può essere rinnovato per un solo mandato sulla base di una valutazione effettuata dal Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
4. Per motivate ragioni, acquisito il parere del Consiglio Direttivo, il Rettore può esercitare, con proprio decreto, la revoca del Direttore.
5. Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed è responsabile della gestione organizzativa della struttura del Centro.
6. In particolare, il Direttore:
 - a. rappresenta il Centro nei rapporti con le altre strutture e gli Organi dell'Ateneo;
 - b. predispone il piano annuale delle attività con relativo budget entro il mese di settembre;
 - c. propone al Consiglio Direttivo le linee di sviluppo del Centro;
 - d. predispone una relazione annuale sulle attività svolte con relativa rendicontazione dei costi, da trasmettere entro il mese di marzo al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per le opportune valutazioni;
 - e. è responsabile delle strutture, dei beni e delle attrezzature del Centro;
 - f. stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, secondo quanto stabilito dal successivo art. 12;
 - g. è responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - h. è soggetto designato dal titolare al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 101/2018.
7. Al Direttore del Centro è corrisposta un'indennità determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da:
 - a. Rettore o suo delegato;
 - b. un docente per ogni Dipartimento afferente, designato dai rispettivi Direttori.



2. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di documentata competenza metodologica, scientifica e gestionale di grandi attrezzature o di piattaforme tecnologiche e non possono ricoprire la carica di Direttori di Dipartimento o di Presidenti di Scuola.
3. Il mandato è di durata triennale e può essere rinnovato per una sola volta.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario, di norma ogni tre mesi, o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, anche in via telematica.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Rettore o suo delegato.
6. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo e di programmazione del Centro ed ha le seguenti funzioni:
 - a. individuare le linee di sviluppo strategiche per le attività del Centro;
 - b. approvare il piano annuale delle attività e dei relativi costi entro il mese di settembre e il relativo budget;
 - c. approvare le linee strategiche del Centro, proponendo annualmente al Consiglio di Amministrazione il piano degli investimenti;
 - d. formulare proposte al Direttore Generale in merito ad eventuali esigenze di personale tecnico/amministrativo;
 - e. approvare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
 - f. definire i criteri di utilizzo delle apparecchiature da parte degli utenti;
 - g. deliberare il piano di utilizzo delle risorse assegnate al Centro;
 - h. proporre la costituzione e l'eventuale soppressione delle piattaforme tecnologiche;
 - i. valutare le richieste di afferenza di attrezzature al Centro. Queste ultime devono, in ogni caso, possedere le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3;
 - j. deliberare l'esclusione dal Centro di singole attrezzature in caso di obsolescenza o del venire meno delle caratteristiche di cui all'art. 2, comma 3;
 - k. formulare le proposte di modifica al presente regolamento che verranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico;
 - l. approvare il tariffario del Centro di cui all'art.10.
7. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito.
8. Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto, il Responsabile Tecnico di cui al successivo articolo 9 e il funzionario amministrativo avente compiti di supporto agli organi.

Art. 8 - I Comitati Tecnico Scientifici

1. Il Direttore, sentito il Consiglio Direttivo, può istituire per ciascuna Piattaforma, specifici Comitati Tecnico Scientifici. I comitati tecnico-scientifici sono costituiti da:



- a. docenti di ruolo a tempo pieno che non risultino membri del Consiglio Direttivo e che abbiano documentata competenza metodologica, scientifica e gestionale di grandi attrezzature o di piattaforme tecnologiche;
 - b. personale tecnico amministrativo che abbia competenza tecnica di gestione di attrezzature.
2. I docenti facenti parte dei Comitati Tecnico Scientifici sono altresì tenuti a collaborare attivamente con il personale tecnico del Centro al fine di soddisfare eventuali necessità poste da altri utilizzatori delle piattaforme.
3. Il mandato è triennale e rinnovabile;
4. I componenti dei Comitati Tecnici Scientifici svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 9 –Il responsabile tecnico

1. Il responsabile tecnico viene designato dal Direttore Generale tra il personale tecnico avente qualificazione professionale e comprovata esperienza nelle materie di pertinenza del Centro.
2. Il responsabile tecnico coordina e gestisce i servizi offerti secondo gli indirizzi e con le risorse definiti dal Consiglio Direttivo.
3. In particolare:
 - a. coordina l'utilizzo delle attrezzature attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie;
 - b. cura l'esecuzione delle relative delibere;
 - c. propone al Consiglio Direttivo il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature.

Art. 10 - Modalità di accesso ai servizi del centro

Al Centro gli utenti interni possono accedere secondo tre modalità indicate con la denominazione "Livello di accesso":

- a. Livello 1: gli utilizzatori accedono alla strumentazione del Centro in maniera autonoma e il personale del Centro garantisce l'accesso alla strumentazione, assicurando la prenotazione degli strumenti, la funzionalità della strumentazione e dei laboratori e la necessaria formazione del personale che opera all'interno della struttura sulle norme di sicurezza da adottare;
- b. Livello 2: gli utilizzatori accedono alla strumentazione del Centro in maniera non autonoma e richiedono assistenza tecnica in fase di acquisizione/lettura dei campioni. In questo caso, il personale del Centro garantisce l'accesso alla strumentazione, assicurando la prenotazione degli strumenti e la funzionalità della strumentazione e dei laboratori e addestra l'utente all'utilizzo della strumentazione nell'ottica di renderlo viepiù autonomo;
- c. Livello 3: gli utilizzatori accedono ai servizi del centro in maniera non autonoma e richiedono



assistenza tecnica in tutte le fasi del progetto (ottimizzazioni delle condizioni sperimentali, acquisizione/lettura dei campioni, analisi/elaborazione/interpretazione dei dati). Questo livello si configura come una vera e propria collaborazione scientifica e richiede una preliminare valutazione della fattibilità da parte del personale tecnico (dopo analisi delle competenze e dell'impegno richiesto), l'approvazione da parte del responsabile tecnico e del Direttore del Centro.

Art. 11 –Tariffe di utilizzo

1. L'utilizzo delle attrezzature del Centro è subordinato ad un addebito di costi d'uso, stabiliti in un tariffario generale redatto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento contratti e convenzioni per attività in conto terzi. Il Consiglio Direttivo delibera la metodologia utilizzata per il calcolo delle tariffe, ogni qual volta si renda necessario e opportuno revisionarla.
2. Il tariffario viene aggiornato annualmente, in seguito alle modifiche che si rendono necessarie per i cambiamenti economici a cui sono soggetti i beni consumabili, l'attivazione di nuovi contratti di manutenzione e/o l'installazione di nuovi strumenti.

Art. 12 - Risorse

1. Per il proprio funzionamento, il Centro si avvale delle seguenti risorse finanziarie:
 - a. dotazione ordinaria di funzionamento annualmente assegnata dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed eventuali finanziamenti disposti in ragione di particolari esigenze e/o progetti;
 - b. contributo dei Dipartimenti afferenti a valere su propri fondi o contributi erogati da altri Dipartimenti dell'Ateneo;
 - c. contributi degli utilizzatori delle piattaforme;
 - d. contributi da enti pubblici e/o privati coerentemente con quanto previsto dal successivo art. 12.
2. Per il perseguimento delle proprie finalità il Centro può disporre di:
 - a. tecnici, collaboratori esterni, assegnisti di ricerca e borsisti necessari al raggiungimento di obiettivi specifici sulla base di specifici progetti o esigenze;
 - b. personale dedicato assegnato al Centro;
 - c. locali e attrezzature in dotazione al Centro.

Art. 13 - Collaborazioni esterne

1. Il Centro stipula contratti e convenzioni con enti ed organismi pubblici e privati, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e nel rispetto della legislazione vigente in materia.



2. Il Centro stipula inoltre contratti e convenzioni per prestazioni in collaborazione e per conto terzi, in base al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, al Regolamento Contratti e Convenzioni per Attività Conto Terzi e nel rispetto della legislazione vigente in materia.
3. Il Centro si avvale di consulenti esterni, nazionali e internazionali, sulla base di specifici accordi di collaborazione e/o in base alle esigenze per le attività da espletare.

Art. 14 - Emanazione ed entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il Regolamento viene pubblicato all'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore, se non diversamente previsto dal decreto stesso, il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Art. 15 - Modifiche del Regolamento

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere apportate con le medesime modalità di cui al precedente art. 13.

Art. 16 - Norme Finali

1. Tutte le cariche, professioni, titoli inerenti a funzioni nominate nel presente regolamento e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.





